

Circolare 28/10/2016, n. 47 - Ministero dell'Interno

Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 - Adempimenti preparatori del procedimento referendario

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei Servizi elettorali,
Circolare 28 ottobre 2016, n. 47

Di seguito a precedenti circolari, si forniscono ulteriori indicazioni e direttive ai fini dell'organizzazione del procedimento referendario di cui all'oggetto.

Sommario

- a) Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi
- b) Adempimenti relativi alla tessera elettorale
- c) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali
- d) Nomina dei presidenti di seggio
- e) Nomina degli scrutatori
- f) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione
- g) Organizzazione di speciali servizi di trasporto.

* * *

a) Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi (art. 33 del d.P.R. n. 361/1957)

Al fine di garantire la piena funzionalità dei seggi, il Sindaco del comune o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, deve accertare al più presto l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Le cabine da allestire presso ogni seggio devono essere quattro, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

b) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

Per garantire il diritto di elettorato attivo, si richiama l'attenzione in ordine alla necessità che ciascun comune proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali personali a tutti gli elettori che dovessero risulterne sprovvisti.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione. Peraltro, negli stessi casi - ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile - i comuni potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Si vorrà altresì acquisire conferma, da parte dei comuni delle rispettive province, in ordine alla disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nel giorno della votazione ed in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali rispetto alle forniture effettuate potranno essere inoltrate direttamente da parte di codeste Prefetture - UU.TT.G. a questa Direzione Centrale, al seguente indirizzo: materiale.elettorale@interno.it.

Nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il duplicato, l'ammissione dello stesso al voto, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 8

settembre 2000, n. 299, può avvenire tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

c) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali (art.1, comma 400, lett. g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014)

Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione, vale a dire da venerdì 2 dicembre a sabato 3 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18;

- nel giorno della votazione, domenica 4 dicembre 2016, per tutta la durata delle operazioni di votazione, dalle ore 7 alle ore 23.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare i sindaci affinché, nei periodi indicati, adottino ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, per informare gli elettori circa il giorno di votazione, gli orari di apertura dei seggi e gli orari di apertura degli uffici comunali, e per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale e l'utilizzabilità della stessa (in quanto non siano esauriti tutti i diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro del seggio attestante l'avvenuta espressione del voto) al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

d) Nomina dei presidenti di seggio (art. 35 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Come è noto, i presidenti delle Corti d'appello, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, e quindi entro venerdì 4 novembre 2016, procedono alla nomina dei presidenti degli uffici di sezione fra gli iscritti all'albo di cui all'art. 1 della legge n. 53 del 21 marzo 1990.

Si vorrà rammentare ai sindaci che entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 14 novembre 2016, i presidenti delle Corti d'appello trasmettono ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

e) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni)

Si premette che, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente, tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e un segretario.

Il numero degli scrutatori viene aumentato a quattro per gli uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto o presso i quali si dovrà procedere alla raccolta del voto domiciliare (ai sensi dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46).

La commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè da mercoledì 9 novembre a lunedì 14 novembre 2016, in pubblica seduta, la quale deve essere preannunciata due giorni prima con apposito manifesto a firma del sindaco o di altro organo in carica, da pubblicare nell'albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Si allega il modello di manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale (Mod. n. 7-Ref.) realizzato in due distinti modelli in formato ".pdf":

- a firma di autorità diversa dal sindaco, con otto campi editabili;

- a firma del sindaco, con sei campi editabili.

Il manifesto dovrà essere completato a cura dei comuni con l'aggiunta, negli appositi spazi, della denominazione del comune (da inserire in alto e nella parte finale prima della data) e del cognome del sindaco o di altro organo in carica. Il Sindaco notificherà alle persone designate l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (sabato 19 novembre 2016).

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al Sindaco che provvederà a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di ulteriori nominativi di scrutatori formata all'atto delle nomine.

La comunicazione delle designazioni in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente la consultazione (giovedì 1° dicembre 2016).

I sindaci, nel notificare ai designati l'avvenuta nomina a scrutatore, dovranno richiamarne la particolare attenzione affinché, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 94, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

f) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (articolo 1 del decreto- legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006, successivamente modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46)

Alle consultazioni referendarie si applicano le disposizioni sul voto domiciliare.

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, con la quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, indicandone l'indirizzo. Si evidenzia che, trattandosi di consultazione nazionale, l'espressione del voto domiciliare è consentita anche se la dimora indicata dall'elettore sia ubicata in un comune del territorio nazionale diverso da quello di iscrizione elettorale. La domanda deve essere presentata in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 25 ottobre e lunedì 14 novembre 2016.

Tale ultimo termine del 14 novembre 2016, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale. Si ritiene perciò utile che le SS.LL. sensibilizzino i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, successivamente modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

g) Organizzazione di speciali servizi di trasporto

Nel giorno del voto i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

* * *

Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare, ai sindaci e segretari comunali e agli altri soggetti coinvolti, esercitando inoltre una particolare vigilanza affinché siano assicurate con tempestività e precisione le operazioni ad essi demandate.